

Allegato "A"

ATTO COSTITUTIVO "FINMECCANICA – Società per Azioni"



NOTAIO ROSA VOIELLO
GENOVA - Via Roma 10 - Tel. 564546



Pag. 1

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

DIV. V - B.U.S.A.R.L.

/ % / % / % / % / % / % / % / % /

A richiesta degli interessati si certifica che:

- L'Atto Costitutivo e relativo Statuto della "Società delle Miniere di Mercurio e del Monte Amiata", con sede in Livorno, n. 134947 di posizione, è stato pubblicato nel fasc. n. 31 del 5 Agosto 1897, anno XV, del Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e delle società a Responsabilità Limitata;
- Il testo integrale dei suddetti Atto Costitutivo e relativo Statuto della "Società delle Miniere di Mercurio e del Monte Amiata", così come riportato alle pagine da 55 a 66 del fascicolo XXXI del 5 Agosto 1897, anno XV, del Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni e delle Società a Responsabilità Limitata, è il seguente:

"Rep. n. 9244.

Costituzione della Società delle miniere di mercurio del Monte Amiata

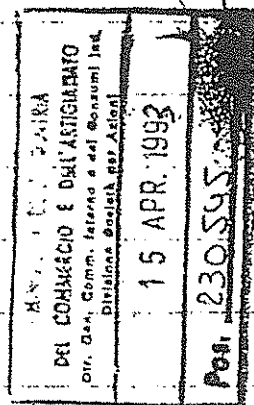
con sede in Livorno

(Anonima)

/ % / % / % / % / % /

REGNANDO S. M. UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE



6

L'anno 1897, e questo dì 20 del mese di giugno, nella città e comune di Livorno di Toscana, e precisamente nello studio di me notaio situato in via della Posta, al numero civico 4, primo piano.

Per il presente pubblico strumento apparisca e sia noto come avanti di me Giuseppe Capitani, notaio, residente nel comune di Livorno, ed iscritto presso il Consiglio notarile del distretto di detta città, ed alla continua e contestuale presenza dei Signori Giuseppe del fu Domenico Benedetti, farmacista, nato a Casteldelpiano, e Giuseppe del fu Emanuele Nieri, impiegato civile, nato a Livorno, e quivi ambedue domiciliati, testimoni cognitivi aventi i requisiti voluti dalla legge, si sono personalmente costituiti i signori:

Rimbotti Vittorio Emanuele del fu cav. Giuseppe, ingegnere e possidente, nato a Savona e domiciliato a Casteldelpiano, e Buisson Eugenio fu Alessandro, banchiere, nato e domiciliato a Friburgo (Germania), il quale dichiara di conoscere la lingua italiana, ed ambedue poi per gli effetti del presente contratto dichiarano di eleggere domicilio in Livorno, presso la sede della Società che coll'atto presente si costituisce, ambedue da me notaio e testimoni personalmente conosciuti, all'oggetto di stipulare il presente pubblico atto ed hanno esposto e dichiarato:

Che volendo costituire una Società anonima allo scopo di acqui-

stare e coltivare le miniere di mercurio situate nel comune

Pag. 3

dell'Abbadia San Salvatore, provincia di Siena in Toscana, ed

appartenenti al signor Vittorio Emanuele Rimbotti di Castel-

delpiano, la vendita dei prodotti, nonchè la compra o l'appal-

to e la coltura di altre intraprese simili, hanno immaginato

il progetto di formare una Società anonima col capitale socia-

le fissato in 200,000 franchi in oro, diviso in 400 azioni al

portatore di franchi 500 ciascuna, riservandosi di elevare il

capitale stesso a somma maggiore quando l'assemblea generale

dei soci lo creda opportuno.

E volendo oggi essi sottoscrittori dell'intero capitale socia-

le, che sia accertato mediante pubblico atto in conformità del-

l'art. 128 del Codice di commercio, la esistenza delle condi-

zioni prescritte dalla legge per la costituzione di detta So-

cietà anonima e che sia stabilito ed approvato lo statuto del-

la medesima, hanno richiesto all'uopo il ministero di me nota-

io onde fare constatare di tutto ciò mediante il presente pub-

blico istrumento:

ARTICOLO I.

Le sunnominate ed infrascritte parti, premessa l'approvazione

della suespressa enunciativa, dichiarano e concordano di costi-

tuire fra loro una Società anonima sotto il nome di "Società

delle miniere di mercurio del Monte Amiata", per il termine di

anni 99 da oggi, con sede per la parte commerciale in Livorno,

ed in quanto alla parte tecnica all'Abbadia di San Salvatore,

Pag. 4

con un capitale di 200,000 lire in oro, diviso in n. 400 azioni al portatore di lire 500 ciascuna, da elevarsi il capitale stesso a somma maggiore quando l'assemblea generale dei Soci lo creda opportuno, per l'acquisto e la coltura delle miniere di mercurio situate all'Abbadia San Salvatore suddetta, di proprietà del signor ing. Vittorio Emanuele Rimbotti, la vendita dei prodotti non che la compra o l'appalto e la coltura di altre intraprese simili.

ARTICOLO II

Alla costituzione di detta Società contribuiscono le sunnominate ed infrascritte parti, ciascuna di esse per il seguente numero di azioni:

Il signor Ing. Vittorio Emanuele Rimbotti, per n. 300 azioni;
Ed il signor Eugenio Buisson, per n. 100 azioni. Totale azioni n. 400.

ARTICOLO III:

I sunnominati azionisti dichiarano che intendono godere dei diritti sanciti dal vigente Codice di commercio per gli azionisti delle Società anonime.

ARTICOLO IV.

Il signor ing. Vittorio Emanuele Rimbotti, in soddisfazione e totale pagamento delle 300 azioni da esso acquistate e per il prezzo di lire 150,000 così stabilito, cede e trasferisce alla suddetta Società delle miniere di mercurio del Monte Amiata il sottosuolo degli appresso descritti appezzamenti di ter-

9

reno situati tutti nel comune dell'Abbadia San Salvatore e nei

Pag. 5

quali esistono le miniere di mercurio e denominati: La Sasseta,

Le Ferrajuole, Il Sambuco, I Prati, Le Valli e Le Diecine, sal-

vo più precise ed esatte denominazioni, e tali quali si trova-

no descritti e confinati nei rogiti del notaio Agostino Paccia-

rini dell'Abbadia San Salvatore, in data 26 maggio 1897, regi-

strati a Sarteano il 1° giugno successivo, volume 11, n. 337,

338 e 339, rappresentati nel catasto di detto comune, esisten-

te nell'agenzia di Sarteano dagli appezzamenti di n. 358, 605,

597, 798, 799, 715, 752, 756, 329, 334, 20, 48, 178, 692, 510,

694, 292 bis, 242, 243, 96, 97, 97 bis, 298, 295, 222, 210,

719, 738, 739 e 740 della sezione P; 118, 129, 845, 847, 733,

777, 73, 175, 692, 510, 694, 28, 20, 948, 605, 52, 20, 746,

974, 871, 728, 720, 146, 339, 811, 234 bis, 92, 4, 486, 41,

e 767 della sezione M; 1891, 1895, 127, 2019, 615, 1813, 1814,

1575, 1576, 621, 621 bis, 622, 361, 362 bis, 363, 1672, 375,

145, 1495, 2016, 1692, 1693 e 2020 della sezione K.

E tale cessione s'intende fatta per il solo sottosuolo e col

diritto nella Società anzidetta della escavazione del cinabro

o altri metalli, esclusa però la escavazione della terra gial-

la, farina fossile e caolino; ed escluse pure tutte le altre

proprietà minerarie appartenenti a detto signor ing. Rimbotti,

da esso possedute nel Monte Amiata siano pure della stessa na-

tura di quelle cui è oggetto la presente Società, dovendosi ri-

tenere l'apposto del signor ingegnere Rimbotti limitato soltan-



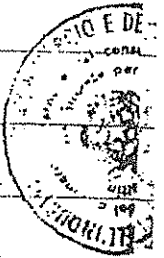
to alla concessione e proprietà del sottosuolo degli appezzamenti di terreno del solo comune dell'Abbadia San Salvatore come sopra ceduto.

ARTICOLO V.

Il signor Vittorio Emanuele Rimbotti consente che della cessione del sottosuolo come sopra fatta ne venga eseguita la trascrizione all'ufficio delle ipoteche di Montepulciano, e che dal signor agente delle imposte e del catasto sia eseguita la voltura del sottosuolo medesimo in conto e faccia della Società suddetta.

ARTICOLO VI.

Essendo che per procedere alla costituzione della Società anonima suddetta delle miniere di mercurio dei Monte Amiata, fosse per legge necessario oltre alla sottoscrizione per intero del capitale sociale, il versamento in denaro di tre decimi della porzione di detto capitale, consistente in numerario rappresentato dalle azioni sottoscritte dal signor Eugenio Buisson, questi ha prima della stipulazione del presente strumento versati nella cassa della Banca del Regno d'Italia, concordemente all'uopo designati, i tre decimi dell'ammontare delle azioni da esso sottoscritte, come risulta dalla ricevuta di deposito in data 19 giugno 1897, essendo stato esonerato dal versamento dei tre decimi del capitale delle azioni da esso sottoscritte il signor ing. Rimbotti per avere il medesimo pagato l'intero capitale suddetto col trasferimento a favore



della Società del sottosuolo sopra descritto per il prezzo

Pag. 7

come sopra concordato di lire 150,000.

ARTICOLO VII.

La Società anonima delle miniere di mercurio del Monte Amiata sarà retta e governata dal seguente statuto che viene unanimamente approvato dai sunnominati ed infrascritti azionisti, ed i cui articoli costituiscono altrettanti patti del presente loro contratto sociale che si obbligano di osservare.

STATUTO.

Titolo I.

Ragione sociale, oggetto e durata dell'intrapresa.

ART. 1.

Col presente statuto viene stabilita una Società anonima sotto la ragione sociale "Società delle miniere di mercurio del Monte Amiata".

ART. 2.

La sede della Società è a Livorno in quanto alla parte commerciale, ed all'Abbadia San Salvatore in quanto alla parte tecnica.

ART. 3.

Lo scopo della Società è l'acquisto e la coltura delle miniere di mercurio situate ad Abbadia San Salvatore, Toscana, provincia di Siena, ed appartenenti al signor Vittorio Emanuele Rimbotti, di Casteldelpiano, Toscana, la vendita dei prodotti, non che la compra o lo appalto e la coltura di altre intrapre-



ART. 4.

La durata della Società è stabilita per 99 anni, a contare da questo suddetto giorno.

ART. 5.

Le pubblicazioni della Società si faranno nella Gazzetta di Francoforte e nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

TITOLO II.

Capitale sociale, azioni, azionisti, messe.

ART. 6.

Il capitale sociale della Società viene fissato a 200,000 franchi in oro, e diviso in 400 azioni, al portatore, ciascuna di franchi 500, riservandosi di elevare il capitale stesso a maggior somma quando l'assemblea generale dei soci lo creda opportuno.

Le azioni saranno interamente liberate e si potranno rilasciare titoli provvisori fino che sia compiuta la produzione dei titoli definitivi.

ART. 7.

Aumenti e ribassi del capitale sociale potranno venire decretati dall'assemblea generale in conformità delle disposizioni legali dell'articolo 36 di questo statuto.

ART. 8.

L'aumento del capitale sociale essendo deciso, spetterà all'assemblea generale di fissare le modalità e più specialmente



l'importo nominale delle azioni da emettere.

Pag. 9

L'assemblea generale potrà decidere che le azioni vengano emesse ad un prezzo più elevato dell'importo nominale, e avrà da determinare il minimo (non sotto l'importo nominale) del prezzo d'emissione.

La forma dei titoli provvisori e definitivi delle polizze di dividendi e dei tagliandi (talons) da rilasciarsi verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione.

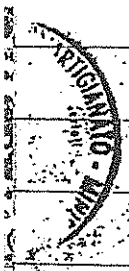
La Società, quando lo creda di suo interesse, potrà emettere delle obbligazioni a scadenza fissa con interesse da stabilirsi ammortizzabili nel modo e nel tempo che verrà stabilito dall'assemblea generale.

ART. 9.

Le polizze di dividendi della Società perderanno la loro validità fra quattro anni da contarsi dalla fine dell'anno nel quale esse saranno pagabili, ed i dividendi rispettivi ricadranno alla Società.

In caso però che la perdita di polizza di dividendi venga significata alla Società prima della fine del termine di prescrizione e che se ne dimostri la perdita e la irreperibilità, l'importo delle polizze significate e non ancora presentate altrove potrà, con decisione del Consiglio d'amministrazione, essere pagato alla persona così legittimata dopo il termine di prescrizione.

Una pubblicazione giuridica delle polizze di dividendi non si



farà.

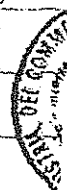
I tagliandi (talons) perderanno la loro validità quando in seguito di pubblicazione giuridica essi saranno stati dichiarati invalidi, non che quando non saranno presentati alla Società per lo scopo dello scambio contro nuovi fogli di dividendi fra un anno dopo il termine fissato per la presentazione, e il nuovo foglio di polizze di dividendi sarà allora rimesso al portatore e esibitore dell'azione rispettiva.

ART. 10.

In caso che titoli provvisori o definitivi o tagliandi (talons) siano stati dichiarati invalidi per via di pubblicazione giuridica il Consiglio d'amministrazione sarà obbligato a dare nuovi titoli e tagliandi alle persone autorizzate, ed a loro spese. Con decisione del Consiglio d'amministrazione si potrà egualmente dare alle persone autorizzate, ed a loro spese, nuovi esemplari in scambio contro titoli provvisori e definitivi, polizze di dividendi o tagliandi (talons) che sono danneggiati, ma che nelle loro parti essenziali sono così ben conservati che non ci esistono dubbi sulla loro identità e autenticità.

ART. 11.

Il signor Vittorio Emanuele Rimbotti, di Casteldelpiano (Toscana), fino qui concessionario, apporta alla Società come messa, e la Società acquista da lui tutte le sue concessioni delle miniere di mercurio sul Monte Amiata ad Abbadia San Salvatore,



come queste sono descritte nei contratti fatti coi proprietari;

Pag. 11.

il prezzo della compra ammonta a franchi 150,000.

Tutte le concessioni passeranno libere di gravezze alla Socie-

tà che pagherà al signor Rimbotti per il riscatto di alcune

servitù l'importo richiesto, cioè lire 100,000 al massimo.

Parte di queste somme che non troveranno impiego, verranno re-
stituite alla Società dal signor Rimbotti.

I contratti passeranno alla Società.

Il signor Rimbotti, come debitore in suo proprio nome, ne ga-

rantirà il passaggio libero di gravezze e di servitù.

La Società anonima, per soddisfare il signor Rimbotti per tutti

i compensi che gli sono dovuti, gli concederà la somma di fran-

chi 150,000 in 300 azioni della Società, ciascuna di franchi

500 in oro, interamente liberate e libere di spese.

Il signor Rimbotti si obbliga di far trascrivere alla Società,

libera di gravezze e servitù, la sua messa, cioè le concessio-

ni ed i terreni, immediatamente dopo la costituzione della So-

cietà ed a cancellare i singoli proprietari.

Da oggi stesso le concessioni ed i terreni saranno per conto

della Società.

ART. 12.

Tutte le spese dello stabilimento della Società anonima, inclu-

se quelle dell'iscrizione nel registro commerciale degli espo-

sti, dei viaggi, telegrammi e porti, saranno a carico della

Società anonima.

TITOLO III

Obblighi del proprietario anteriore

ART. 13.

IL signor Vittorio emanuele Rimbotti si obbliga a prestare all'intrapresa per 10 anni tutte le sue forze come membro del Consiglio di amministrazione e consigliere tecnico della Direzione, ed a sorvegliare come delegato del Consiglio d'amministrazione tutto il maneggio industriale e tecnico.

TITOLO IV.

Organizzazione della Società

ART. 14.

Gli organi della Società sono:

- a) la Direzione amministrativa e quella tecnica;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) l'assemblea generale.

A) La Direzione

ART. 15.

La Direzione rappresenta il capo nel senso della legge.

Essa si compone di uno o parecchi membri nominati e licenziati dal Consiglio d'amministrazione.

Quando si tratta d'un tempo limitato anticipatamente, il Consiglio d'amministrazione potrà pure nominare e licenziare direttori fra il numero dei suoi membri.

I direttori delegati, nominati dal Consiglio d'amministrazione dei suoi membri, non potranno fare le funzioni di consigliere



d'amministrazione mentre occupano questo posto.

Pag. 13

L'impiego di procuratori non sarà permesso che col consenso del Consiglio d'amministrazione.

ART. 16.

Per la validità della firma sociale sarà richiesta la firma di due direttori o di un direttore con un procuratore, o con decisione del Consiglio d'amministrazione quella di un direttore.

ART. 17.

La Direzione dirigerà gli affari della Società in conformità delle disposizioni della legge, dello statuto e del regolamento e delle istruzioni emanate dal Consiglio d'amministrazione.

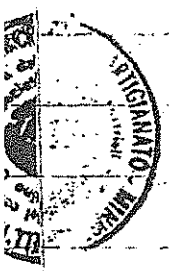
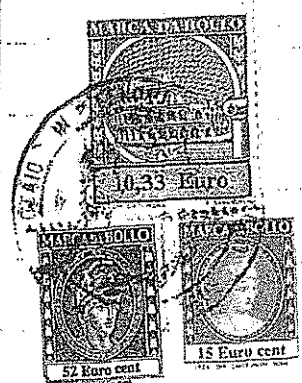
ART. 18.

Il Consiglio d'amministrazione farà i contratti di nomina coi direttori, direttori delegati e procuratori in nome della Società.

Ogni membro della Direzione sarà tenuto a deporre, come cauzione per la sua gestione degli affari per la durata delle sue funzioni, 50 azioni della Società da fissarsi nel contratto di nomina; queste azioni non potranno essere vendute né aggravate e restituite dopo il disimpegno dell'impiegato.

ART. 19.

I membri della Direzione saranno obbligati a consacrare la loro attività commerciale esclusivamente alla Società e non potranno fare altri affari per conto proprio né straniero senza



[Handwritten signature and scribbles]

il consenso del Consiglio d'amministrazione (vedi titolo III).

ART. 20.

La Direzione abbisognerà il consenso del Consiglio d'amministrazione:

- a) per l'acquisto, la vendita, l'impegno o altro aggravamento di beni immobili; per la compra di beni mobili, utensili e macchine, se il loro valore è - in ogni singolo caso - superiore a lire 3000;
- b) per lo stabilimento e scioglimento di commandite e per la partecipazione ad altri affari come commanditario o altro;
- c) per concludere contratti d'affitto e di pigione;
- d) per prendere prestiti;
- e) per costruzioni nuove e ricostruzioni;
- f) per la conclusione di contratti di fornimenti ed altro, nei quali obblighi per una derrata di più d'un anno e crediti superiori a Lire 1000 devono essere concessuti a una singola Ditta;
- g) per la nomina di impiegati per una durata di più d'un anno con uno stipendio superiore alle lire it. 2000.

B) Il Consiglio d'amministrazione

ART. 21.

Il Consiglio d'amministrazione si compone per lo meno di tre o tutto al più di cinque membri eletti dall'assemblea generale con voto segreto a semplice maggioranza. IN caso di parità di voti, la sorte deciderà.

L'elezione del primo Consiglio d'amministrazione vale per il



18

primo anno sociale, che finirà il 30 dicembre 1898.

Pag. 15

Da qui innanzi l'elezione si farà per lo spazio, dal giorno dell'elezione, per due anni.

In caso che un membro del Consiglio d'amministrazione si ritiri prima che sia spirato il periodo della sua carica elettiva, un'elezione supplente prima della prossima assemblea generale ordinaria non sarà di rigore, mentre ci sono ancora più di tre membri.

I membri del Consiglio d'amministrazione che si ritirano sono rieleggibili dopo il periodo d'elezione e il Consiglio d'amministrazione ha il diritto di mettersi a preferenza al primo numero dei membri del Consiglio d'amministrazione.

Però, se il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, composto di più di tre membri, si è ridotto a tre, il Consiglio d'amministrazione e la Direzione sono tenuti a convocare un'assemblea generale per l'elezione supplente, fra tre mesi dopo l'avvenimento del fatto suddetto.

ART. 22.

I membri del Consiglio d'amministrazione si legitimeranno per un estratto autentificato del protocollo dell'assemblea generale.

ART. 23.

Il Consiglio d'amministrazione sceglierà fra i suoi membri un presidente e il suo delegato, ciascuno per un anno; tutti e due saranno rieleggibili.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà il suo regolamento, si radunerà ogni volta che gli affari o due dei suoi membri od un membro della Direzione lo richiedano, a un luogo determinato dal presidente.

A queste sedute tutti i membri devono essere invitati dal presidente, o il suo delegato, a mezzo di circolare ed indicazione dell'ordine del giorno.

I membri della Direzione saranno invitati da parte del Consiglio d'amministrazione ad assistere a queste sedute.

ART. 25.

Il Consiglio d'amministrazione sarà assai numeroso per poter decidere se tutti i membri sono invitati ed almeno la metà di loro è presente.

In casi urgenti, il presidente potrà cagionare una decisione con voto per lettera, telegrafico o telefonico o con protocollo circolare.

Il Consiglio d'amministrazione deciderà con maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti, il voto del presidente deciderà.

Tutte le decisioni del Consiglio d'amministrazione saranno messe a protocollo e firmate dai votanti.

ART. 26.

Le scritture lasciate dal Consiglio d'amministrazione devono essere firmate dal presidente o dal suo delegato ed un altro



membro, in questa forma saranno valide.

Pag. 17

ART. 27.

Le incombenze del Consiglio d'amministrazione saranno in generale regolate dalle disposizioni della legge, oppure dal presente statuto.

Più specialmente tali incombenze saranno ancora:

a) egli nominerà e licenzierà i membri della Direzione e farà contratti con loro;

b) bilancierà il regolamento e le istruzioni per il maneggio degli affari e del servizio;

c) deciderà, d'accordo con la Direzione, dello stabilimento o scioglimento di stabilimenti succursali o commandite della Società, in quanto che esse siano messe in considerazione;

d) nominerà i revisori legali.

ART. 28.

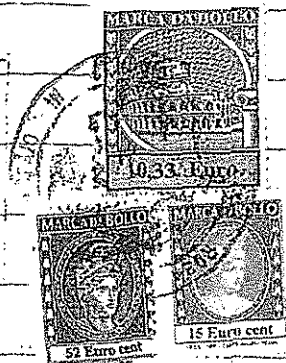
Il Consiglio d'amministrazione riceverà, oltre il rimborso delle spese, come compenso per i suoi servizi, soltanto la quota fissata nell'articolo 39 del guadagno netto, la quale sarà ripartita fra i suoi membri conforme alla sua propria decisione.

C) Assemblea generale

ART. 29.

L'assemblea generale sarà convocata dalla Direzione o dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale ordinaria si terrà fra i primi sei mesi dopo la fine dell'anno sociale.



In caso di necessità o in conformità della legge si convocheranno assemblee generali straordinarie.

Gli azionisti, le di cui azioni formeranno la ventesima parte del capitale sociale, saranno autorizzati di domandare la convocazione di un'assemblea generale straordinaria mediante un'istanza da essi sottoscritta, nella quale devono essere espressi lo scopo ed i motivi; essi saranno parimente autorizzati di domandare che degli oggetti per la decisione in un'assemblea generale siano significati, purchè questa domanda venga fatta a tempo che la notificazione potrà farsi colla convocazione stessa, oppure almeno una settimana prima del giorno di radunanza.

ART. 30.

L'assemblea generale sarà convocata per via di pubblicazione nei giornali della Società tre settimane avanti l'assemblea generale.

L'ordine del giorno dovrà sempre essere notificato alla convocazione. Non si potrà decidere di oggetti la di cui discussione non sia notificata, in conformità del presente articolo e nel modo prescritto dalla legge, almeno una settimana avanti l'assemblea generale, eccettuata però sarà la decisione sulla proposizione fatta in un'assemblea generale di convocare un'assemblea generale straordinaria.

Non occorre questa notificazione quando si tratta di mozioni e discussioni senza decisione.

Ogni azionista che vuole prendere parte all'assemblea generale dovrà deporre le sue azioni alla Direzione o in altri stabilimenti finanziari indicati nella convocazione, al più tardi, il quinto giorno prima del giorno di radunanza.

Il Consiglio d'amministrazione rilascerà le disposizioni concernenti la legittimazione per partecipare all'assemblea generale e le pubblicherà colla convocazione.

ART. 32.

Ogni azionista potrà farsi rappresentare da un mandatario scelto, però le procure devono essere in forma di scrittura e rimarranno in custodia della Società.

I membri del Consiglio d'amministrazione presenti all'assemblea decideranno della validità delle procure.

ART. 33.

La presidenza all'assemblea generale spetterà al presidente del Consiglio d'amministrazione od al suo delegato, nel caso d'impedimento; eventualmente anche a un altro membro del Consiglio d'amministrazione.

Sulla proposta del presidente, l'assemblea generale precederà alla nomina di due scrutatori.

Le decisioni dell'assemblea generale saranno messe a un protocollo giuridico o notarile, che verrà sottoscritto soltanto dal presidente e dai due scrutatori.

A questo protocollo si aggiungerà una lista degli azionisti

comparsi o rappresentati, coll'indicazione del numero delle
azioni rappresentate, relativamente dei voti dati da loro.

Non sarà richiesta l'aggiunzione al protocollo delle procure.

ART. 34.

L'assemblea generale deciderà:

1° della ratificazione del bilancio e dei conti sottoposti al-
la sua ispezione dalla Direzione; insieme colla relazione dei
revisori nominati dal Consiglio d'amministrazione, non che

dell'impiego del guadagno netto;

2° del disimpegno della Direzione;

3° delle altre mozioni messe all'ordine del giorno.

ART. 35.

All'assemblea generale ogni azione accorderà un voto.

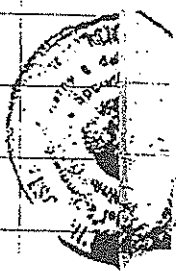
Alla votazione deciderà la semplice maggioranza, purchè la leg-
ge o lo statuto non prescrivano altro.

In caso di parità di voti deciderà il voto del presidente; al-
le elezioni, la sorte deciderà in questo caso.

Alle elezioni la votazione si farà per iscritto; altre votazio-
ni potranno aver luogo in un'altra maniera, se non c'è opposi-
zione.

ART. 36.

Mozioni con mira di aumentare o diminuire il capitale sociale,
di cambiare l'oggetto dell'intrapresa della Società, di modifi-
care o completare lo statuto, non potranno dall'assemblea gene-
rale essere innalzate a decisione che con una pluralità di tre



quarti del capitale sociale rappresentato nell'assemblea.

Pag. 21

In caso che mozioni di tale natura non emanino dal Consiglio d'amministrazione, ma dai singoli azionisti, esse potranno essere alzate a valida decisione soltanto quanto saranno alzate a decisione in due assemblee generali consecutive fra un intervallo di non meno di tre mesi e con maggioranza di tre quarti del capitale sociale rappresentato in ogni assemblea generale.



ART. 37.

Mozioni, collo scopo di sciogliere la Società, potranno essere alzate a discussione soltanto in un'assemblea generale, nella quale saranno rappresentati almeno tre quarti del capitale sociale.

Se non è così, toccherà al Consiglio d'amministrazione, in seguito di una decisione dell'assemblea generale, di convocare fra tre mesi una seconda assemblea generale, che potrà decidere validamente senza riguardo all'altezza degli importi delle azioni rappresentate.

Però, in ogni modo, sarà di rigore per l'accettazione della mozione una pluralità di tre quarti dei voti rappresentati nell'assemblea generale.

Mozioni, allo scopo di sciogliere la Società, che non sono fondate sulla decisione del Consiglio d'amministrazione e della Direzione, non possono emanare che da azionisti, le di cui azioni rappresentano insieme la 20° parte del capitale sociale.

Bilancio - Ripartimento del guadagno - Fondi di riserva

ART. 38.

Il primo anno sociale finirà il 31 dicembre 1898, e correrà da qui innanzi dal 1° gennaio 1899 fino al 31 dicembre 1899 e così di seguito.

Toccherà alla Direzione di far l'inventario ed il bilancio fra 3 mesi dopo la fine dell'anno sociale, e ciò secondo le disposizioni della legge, e di sottoporli all'ispezione del Consiglio d'amministrazione con le proporzioni concernenti il ripartimento del guadagno e col contoreso.

Il Consiglio d'amministrazione, d'accordo colla Direzione, determinerà se, in quanto alle costruzioni e altri oggetti che di continuo sono destinati al maneggio industriale della Società, al prezzo, l'importo equivalente alla deteriorazione (1) deve essere dedotto, oppure se l'eventuale fondo di rinnovazione deve essere propriamente aumentato.

Il bilancio, i conti ed un rapporto, sviluppando lo stato dei beni e la situazione della Società, insieme alla relazione del Consiglio d'amministrazione e dei revisori, saranno esposti almeno due settimane avanti il giorno dell'assemblea generale ordinaria, all'ispezione degli azionisti, nello studio della Società.

ART. 39.

Il guadagno netto si ripartirà come segue.

Del guadagno che risulterà, dopo la deduzione di tutte le spe-

Pag. 23

se, riparazioni e imposte, saranno assegnati:

1° Al fondo di riserva 5 per cento, mentre questo non oltrepassa la decima parte del capitale sociale;

2° Dell'importo rimanente gli azionisti riceveranno provvisoriamente il 5 per cento del capitale primitivo, come primo dividendo;

3° Dell'importo rimanente si prelevano: il 10 per cento come ammortamento sui forni, macchine, ecc; il 25 per cento come ammortamento sugli utensili, ecc; il 3 per cento come ammortamento sui fabbricati;

4° Dell'importo rimanente dopo questo, il Consiglio d'amministrazione e la Direzione riceveranno il 10 per cento come la loro quota (tantième);

5° Il resto dell'utile netto sarà alla disposizione dell'assemblea generale, che in seguito di una proposizione del Consiglio d'amministrazione potrà pure formare e accrescere speciali fondi di riserva per rinnovazione.

Il Consiglio d'amministrazione deciderà dell'impiego degli eventuali fondi speciali di riserva, per rinnovazione per gli scopi per i quali essi sono formati, purchè l'assemblea generale non si sia riserbata la disposizione alla loro formazione:

I fondi di riserva saranno impiegati secondo le disposizioni dell'assemblea generale.

Il pagamento dei dividendi si farà dopo la ratificazione del bilancio dall'assemblea generale alla sede della Società, nonché alle casse indicate nei fogli commerciali, contro rimessa delle polizze di dividendi.

TITOLO VI.

Scioglimento della Società.

ART. 40.

In caso che sia deciso lo scioglimento della Società, in conformità dell'articolo 37, l'assemblea generale procederà nello stesso tempo alla nomina dei liquidatori o proporrà la loro nomina dal giudice.

Essa fisserà il compenso dovuto ai liquidatori per i loro servizi e deciderà se si dovrà autorizzarli di cagionare la vendita sotto mano di oggetti immobili.

Fatto e da me ricevuto il presente atto che è stato scritto da persona di mia fiducia e che viene sottoscritto dalle parti contraenti, dai testimoni e da me notaio in calce ed in margine, a forma di legge.

Quindi prima delle sottoscrizioni è stata data lettura da me notaio dell'intero atto in presenza dei testimoni alle parti stesse che da me interpellate hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. 8 fogli con 31 pagina scritta.

(Omesse le firme).

Giuseppe Benedetti - Giuseppe Nieri, testimoni.



Pag. 26

1897.

IL direttore: Vellati.

DECRETO.

Il Tribunale civile di Livorno, riunito in Camera di consiglio e composto degli illustrissimi signori avv. Runga cav. Filippo, presidente; Regoli Ansano e Tocci Bonifacio, giudici, ha pronunziato il seguente decreto:

Visto il ricorso presentato nel 25 giugno corrente dal notaio Giuseppe Capitani;

Vista l'annessa copia autentica dell'atto costitutivo della Società anonima delle miniere di mercurio del Monte Amiata con la sede commerciale in Livorno, stipulato a rogito del suddetto notaio col relativo statuto;

Visto il parere annesso dal Pubblico Ministero;

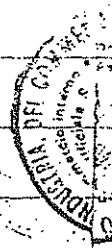
Sentito il giudice relatore;

Poichè dal prodotto atto costitutivo della Società anonima suindicata risulta che la medesima è stata regolarmente costante e coll'adempimento di tutte le condizioni dalla legge stabilite, e devesi per conseguenza ordinare la trascrizione ed affissione del detto atto costitutivo e dello statuto sociale in conformità della domanda stata inoltrata dal notaio Capitani;

Per questi motivi:

Visto l'articolo 91 del Codice di commercio;

Ordina la trascrizione ed affissione nei modi di legge dell'at



Giuseppe Capitani, notaio in Livorno.

Pag. 25

Registrato a Livorno, atti pubblici il 21 giugno 1897, n. 938,
registro 108, volume 69. Esatte lire 722480.

Il ricevitore: Cantù.

Per copia in conformità dell'originale, i di cui fogli sono
tutti muniti in margine delle firme prescritte dalla legge,
eccettuato quello contenente le sottoscrizioni finali, e col
quale collazionata concorda, spedita in carta libera per inse-
rirsi nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni per
gli effetti di che nell'articolo 95 del Codice di commercio e
degli articoli 10, 52 e 53 del relativo regolamento.

Livorno, 5 luglio 1897.

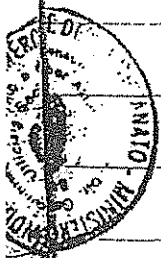
Giuseppe Capitani, notaio in Livorno.

BANCA D'ITALIA - SEDE DI LIVORNO.

Il sottoscritto direttore della Banca d'Italia, sede in Livor-
no, certifica che il signor Eugenio Buisson nel dì 19 giugno
1897 versò nella cassa di questa sede, giusta il disposto de-
gli articoli 131 e 133 del Codice di commercio, la somma di
franchi 15, 000 importare di tre decimi delle cento azioni di
lire 500 ciascuna, da esso sottoscritte, della Società anoni-
ma delle miniere di mercurio del Monte Amiata, come risulta
dalla ricevuta rilasciatagli il giorno 10 giugno detto.

Rilasciato il presente certificato a richiesta del signor no-
taio Giuseppe Capitani.

Livorno dalla sede della Banca d'Italia, questo dì 27 luglio



to costitutivo e dello statuto della Società anonima delle mi-

Pag. 27

niere di mercurio del Monte Amiata con sede commerciale in Li-

vorno, stipulato nel 20 giugno 1897 a rogito del notaio Giusep-

pe Capitani.

Dato a Livorno, li 30 giugno 1897.

Il presidente: Runga

Calamai, vice-cancelliere.

Per copia conforme al suo originale rilasciata in carta libe-

ra per uso esclusivo dell'inserzione nel Bollettino del Moni-

stero di agricoltura, industria e commercio.

Dalla cancelleria del Tribunale Civile di Livorno, li 9 giugno

1897.

Il cancelliere: Radica.

Presentata nella cancelleria del Tribunale di Livorno, annota-

ta e trascritta al n. 1207 del registro d'ordine, al n. 749

delle trascrizioni ed al n. 361 delle Società, 5 luglio 1897.

Il cancelliere: Radica."

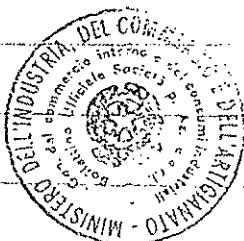
Postilla n. 1 Alla pagina n. 22 riga 15, dopo la

parola prezzo, leggasi: "di compra e di produzio-

ne, rispettivamente ai valori importati già sotto

questo prezzo"

ROMA, 15 APR. 1993

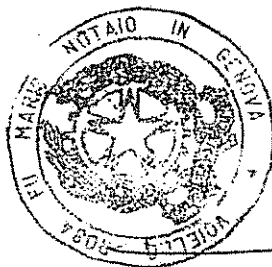


IL PRIMO DIRIGENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "M. Radica", written over a horizontal line.

Per copia conforme di documento esibitomi.

Genova, 30 SETTEMBRE 2004



[Handwritten signature]

Allegato "B"

STATUTO "FINMECCANICA – Società per Azioni"

6

1/4

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA
DELLA SOCIETA'

Art. 1

1.1. La Società, retta dalle norme del presente statuto, assume la denominazione «FINMECCANICA – Società per azioni» o, in via breve, «FINMECCANICA S.p.a.».

Art. 2

2.1. La società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Genova.

2.2. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, filiali, agenzie e succursali, nonché di sopprimerli.

Art. 3

3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4

4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere, sistemiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fidejussioni.

TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 5

5.1. Il capitale sociale è di euro 2.543.861.738,00 (duemiliardicinquecentoquarantatremilioniotto-centosessantunomilasettecentotrentotto) rappresentato da n. 578.150.395 (cinquecentosettantottomilionicentocinquantamilatrecentonovantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di euro 4,40 (quattro e quarantacentesimi) ciascuna.

5.1bis Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474 e s.m.i., nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

5.1ter Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative, chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni o una partecipazione che determini il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25% è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente nei termini e con le modalità stabilite dal D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Quanto sopra al fine di consentire l'esercizio dei poteri speciali previsti dalla suddetta normativa, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente in base alla normativa pro tempore vigente.

Art. 6

6.1. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

Art. 7

7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8

8.1. L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

8.2. L'assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, c.c.

8.3. L'assemblea potrà altresì deliberare l'assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 c.c.

Art. 9

9.1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

9.2. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 10

10.1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

10.2. La società può inoltre emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.

Art. 11

11.1. Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la ricezione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 12

12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, che deve avvenire entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale atteso che la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché in considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

12.3. Salvo quanto previsto dall'art. 24.1 l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Art. 13

13.1. Per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 14

14.1. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente.

La delega di voto può essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o mediante l'invio della delega nell'apposita sezione del sito internet della Società, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

14.2. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

14.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio.

Art. 16

16.1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando è rappresentata almeno la parte di capitale richiesta dalle disposizioni di legge.

16.2. L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16.5 che segue, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è rappresentata, (i) in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

16.4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 22.3 sono adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

16.6. L'assemblea ordinaria delibera, oltre che sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento di atti degli amministratori in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391bis del codice civile.

16.7 Le deliberazioni dell'Assemblea soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Art. 17

17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

17.4. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

17.5. Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici. L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C.

18.3. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.

Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicata dalla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

Almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti per i sindaci a norma di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati che sono in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno depositarsi altresì le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, incluso il possesso dei requisiti di indipendenza come richiesti dal presente statuto.

Gli Amministratori nominati devono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a

parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati). Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 18.4. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

18.4 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra descritti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C. Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti, in base ai medesimi criteri di cui al periodo precedente ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.

18.5 Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18.

18.6 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Art. 19

19.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla società.

Art. 20

20.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

20.2. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

20.3. E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 21

21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.

Art. 22

22.1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2. Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore:

- (i) proposta di liquidazione volontaria della Società;
- (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società;
- (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto;
- (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa;
- (v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa;
- (vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa;
- (vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa;
- (viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- (ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c..

22.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione soggette all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di cui al D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e alle relative disposizioni attuative saranno adottate ed eseguite nel rispetto di quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Art. 23

23.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

23.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario.

Art. 24

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391 bis del codice civile. Le procedure possono prevedere (i) l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del Comitato per le operazioni con parti correlate, purché il compimento di esse sia autorizzato dall'assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate.

24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.

La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 25

25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.

25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato.

25.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.

25.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

25.5. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo

e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.

Art. 26

26.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente, od a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

26.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norme di legge nei limiti delle deliberazioni stesse.

Art. 27

27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.

L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.

Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.

28.2 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza. Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambi i sottoelenchi, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nel sottoelenco dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora il sottoelenco dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero della misura minore che fosse prevista da disposizioni di legge o regolamentari, ove applicabili.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e pubblicate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, sempre in prima convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista ed entro il termine previsto per il deposito delle liste stesse, dovranno essere altresì depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque emittenti ovvero ricoprono altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società che complessivamente eccedano il limite previsto dalla normativa medesima.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno depositare presso la sede sociale, nel termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, copia della certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.

Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.

In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. In caso di cessazione subentra il Sindaco più anziano d'età tra quelli eletti dalla minoranza, fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina del Presidente tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dai sottoelenchi dei Sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nello stesso sottoelenco dei Sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nel sottoelenco dei Sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, ove ciò non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è sostituito da soggetti nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 28.3bis.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa, in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

28.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Art. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 30

30.1. L'utile netto di bilancio, per la parte non destinata a riserva nel bilancio di esercizio e che è disponibile per la distribuzione, è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il residuo - salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo e salva all'Assemblea la facoltà di deliberare la costituzione di riserve e accantonamenti speciali od il riporto degli utili a nuovo - sarà ripartito fra tutte le azioni.

Art. 31

31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 32

32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 34

34.1. Le disposizioni degli artt. 18.3, 18.4, 28.3 e 28.3bis finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

